



ORDINANZA SULLE ATTIVITÀ BALNEARI

n. 336 del 25 maggio 2020

Il Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime

Visto il Codice della Navigazione approvato con RAD. n. 327 del 30 marzo 1942;
Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;
Vista la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. n. 112/1998, in particolare, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, con esclusione della materia relativa alla sicurezza della navigazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
Viste le direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE;
Vista la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04.11.2002 "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo*" e ss. mm. ii.;
Visto l'art. 18 bis della Legge Regionale del Veneto n. 60 del 28.12.1993 "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" e ss. mm. ii.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 19.04.2016 "*Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"*";
Vista la D.G.R. Veneto n. 1215 del 15 luglio 2014 "*Legge 31.07.2002 n. 179. Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere*";
Visto il Decreto Regionale della Direzione Ambiente n. 139 del 13.02.2020 "*Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2020, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018*";
Vista la Circolare prot. n. 34660 del 7.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto relativa a *“Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”*;

Viste le vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia;

Visto il “Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 65 del 08.02.2010;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.05.2016 avente ad oggetto *“Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all’accesso e alla permanenza degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60”*;

Visto la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1331/2017;

Visto il Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido - variante parziale alla V.P.R.G. per l’isola del Lido ai sensi dell’art. n. 50, commi da 10 a 14, delle L.R. 61/85 - approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 12/04/2018;

Visto il Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola di Pellestrina - variante parziale alla V.P.R.G. per l’isola di Pellestrina ai sensi dell’art. n. 50, commi da 10 a 14, delle L.R. 61/85 – approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 16.01.2012;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020;

Visto il decreto legge 16 marzo 2020, n.33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 e 18 maggio;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 e allegate linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive;

Viste le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

ORDINA

Disposizioni generali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19.

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 .

2. Devono, in ogni caso, ritenersi prevalenti le prescrizioni contenute in provvedimenti successivi emanati dall’Autorità sanitaria e di protezione civile, qualora in contrasto con i contenuti della presente ordinanza.
3. E' consentito l'accesso alle spiagge libere e alle aree di libero transito nel rispetto di tutte le prescrizioni e indicazioni previste in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 nelle Ordinanze emanate dalla Regione Veneto e dalle autorità competenti in materia.
Nelle spiagge libere verrà posizionata idonea cartellonistica, anche in lingua inglese, atta a fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sulle prescrizioni.
4. E' onere dei titolari delle concessioni demaniali marittime prevedere adeguate misure di prevenzione in attuazione dei provvedimenti vigenti e predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Nelle strutture dotate di esercizio pubblico di somministrazione, dovranno essere osservate anche le specifiche ulteriori linee di indirizzo e prescrizioni.
5. Durante la fase di gestione dell'emergenza i concessionari degli stabilimenti dovranno garantire almeno un accesso pubblico alla battigia appositamente segnalato e delimitato.
6. I concessionari possono delimitare l'area in concessione al fine di un maggior controllo del rispetto delle prescrizioni e delle misure di prevenzione con paletti e corda o materiali similari.
7. Per la stagione balneare 2020 sulle aree demaniali marittime del Comune di Venezia è consentito, in considerazione della primaria necessità di evitare il rischio di assembramenti al fine di limitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, della specifica conformazione dell’arenile e delle strutture balneari ivi insediate, solo l’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante del settore merceologico alimentare. Il numero dei nulla osta rilasciati è quello stabilito dal Bando PG. 2020/55400 del 29/01/2020. L’accesso all’arenile da parte degli operatori potrà avvenire esclusivamente dall’accesso carrabile posto tra la zona denominata “Ex Ospedale al Mare” e la spiaggia libera.
8. Il servizio di Salvataggio dovrà essere organizzato secondo le linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul servizio degli assistenti bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19 e in esecuzione delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto alla cui osservanza si rinvia. Per il servizio di Salvataggio dovranno essere rispettate oltre alle regole generali di prevenzione, igiene e profilassi, anche, data la riconducibilità alla figura dell’“operatore di primo soccorso”, le linee guida previste in materia di professioni sanitarie per operatore di primo soccorso”. Ogni assistente bagnanti dovrà: a) aver ricevuto dagli Enti preposti ai brevetti di salvataggio (FIN, SNS e FISA) o dal RSPP dello Stabilimento balneare ove presta servizio, apposito indottrinamento sui rischi di

esposizione al contagio da agenti virali trasmissibili, contaminazione, uso di apposite attrezzature che riducano il rischio di contagio nel caso fosse necessario praticare manovre di primo soccorso e rianimazione. b) essere dotato delle seguenti dotazioni individuali e personali (non utilizzabili da altri assistenti bagnanti): fischietto, un paio di pinne, pallone tipo "Ambu" e pocket-mask, salvagente "rescue can" (tipo baywatch) o "rescue tube" (siluro), maschera e boccaglio, (preferibilmente maschera 8 facciale) binocolo, giubbotto di salvataggio (in neoprene, o altro materiale o fattura adatta al nuoto), VHF di tipo portatile per comunicare con la direzione o con le altre postazioni di salvataggio esistenti (eventuali ulteriori dotazioni o DPI prescritti dall'Ordinanza di sicurezza balneare o imposti dal Datore di lavoro); c) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite, utilizzando i dispositivi anticontagio in dotazione (pallone "Ambu", maschera professionale di rianimazione "pocket mask"); Costituisce obbligo del gestore/datore di lavoro provvedere alla sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni, nonché alla sanificazione delle attrezzature utilizzate in occasione di ogni intervento da parte dell'assistente bagnanti. A tal fine, di ogni dotazione a cura del gestore dovrà esserne prevista adeguata unità di scorta, ai fini della pronta disponibilità di dotazioni già sanificate.

Art. 1 - Disposizioni generali per le strutture balneari.

1. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno comunicare la data di apertura e chiusura dello stabilimento balneare nella segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L.R.V. n. 33/2002.
2. L'apertura, la gestione e il corretto funzionamento degli stabilimenti balneari da parte dei concessionari demaniali, quantomeno nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 15 settembre del corrente anno, costituisce specifico obbligo in capo al concessionario, in relazione al corretto e funzionale utilizzo del demanio marittimo.
3. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi (salvamento, primo intervento, servizi igienici, ecc..) con le modalità indicati nelle norme che seguono, nonché con le prescrizioni emanate in relazione all'emergenza "Covid-19", in quanto applicabili all'attività in oggetto.
4. Per le sole strutture che operano per fini esclusivamente elioterapici è consentito non attivare il servizio di salvamento e di primo soccorso sull'arenile previa esposizione di:
 - a) apposita cartellonistica, ben visibile e redatta in più lingue, con la seguente dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
 - b) bandiera di colore rosso issata su apposito pennone ben visibile agli utenti;
5. Nelle spiagge libere non sono garantiti i servizi di salvamento, primo soccorso e servizi

igienici. In merito al mancato servizio di salvamento nelle spiagge a libera fruizione il Comune ne darà immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvederà a disporre la cartellonistica, ben visibile e redatta in più lingue, con la seguente dicitura "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

6. E' in ogni caso onere del concessionario adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, al fine di garantire la massima tutela ed incolumità degli utenti.

Art. 2 – Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione balneare, è fatto divieto di balneazione nelle zone permanentemente interdette per motivi non dipendenti dall'inquinamento, così come individuate, ai sensi del D.Lgs. 116/2008, con Decreto della Regione Veneto n. 139 del 13 febbraio 2020 (Allegato A, tabella n. 3 – acque di non balneazione: Comune di Venezia – acqua di non balneazione n. 09 - n. 10 - n. 11 - n. 12).

Acqua di non balneazione		Inizio tratto		Fine tratto		
N°	Località (inizio-fine tratto costiero)	Lat (WGS 84)	Long (WGS 84)	Lat (WGS 84)	Long (WGS 84)	Lungh (m)
COMUNE DI VENEZIA (VE)						
9	Dal limite del confine comunale con Cavallino-Treporti al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 48 (20 metri a sud dall'inizio della diga destra della bocca di porto di Lido)	12.432691	45.424.448	12.399236	45.428966	3501
10	Dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 59 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Malamocco) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 60	12.329438	45.338.395	12.322340	45.325273	3714
11	Dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 60 (località Porto Secco di S. Pietro in Volta) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 61 (cantiere De Poli)	12.314398	45.308.727	12.307018	45.289283	2344
12	Dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 65 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Chioggia) al limite del confine comunale con Chioggia (centro della bocca di Porto di Chioggia)	12.303530	45.235.524	12.301077	45.232170	1199

2. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Venezia sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione per una distanza di 500 mt dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Venezia. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i segnali previsti per il subacqueo con sagola non più lunga di 7 mt.
3. E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione, così come previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della

Capitaneria di Porto di Venezia.

4. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 3 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alle attività balneari

1. L'orario minimo di apertura al pubblico delle strutture balneari destinate alla balneazione è 9.30 – 18.30.
2. Salvo quanto previsto nelle prescrizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19, **E' VIETATO**:
 - a) lasciare natanti in sosta sull'arenile, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli autorizzati, destinati al noleggio/locazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio. *Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;*
 - b) lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge a libera fruizione, ombrelloni, sedie, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. *Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;*
 - c) nella fascia di arenile che va dalla battigia ad una profondità di 5 metri verso le attrezzature, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di soccorso. E' ammesso il transito degli operatori commerciali autorizzati, purché non effettuino la sosta per le operazioni di vendita;
 - d) campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare. *Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;*
 - e) transitare e/o sostare, durante tutto l'anno, con qualsiasi tipo di veicolo, anche non a motore, ad eccezione dei mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di quelli utilizzati dai portatori di handicap e di quelli autorizzati alla pulizia delle spiagge, al rifornimento degli esercizi insistenti sull'arenile e all'esercizio del commercio itinerante di cui al successivo art. 4.
Durante la stagione balneare i mezzi meccanici autorizzati possono essere impiegati unicamente in orario compreso tra le ore 05.00 e le 9:30 e tra le ore 19.00 e le ore 24.00, salvo cause di forza maggiore;

- f) transitare e/o sostare, nonché svolgere attività di qualsiasi natura sui pennelli non attrezzati per il passeggio. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- g) praticare qualsiasi attività o tenere qualsiasi comportamento, anche attraverso giochi, qualora questo possa arrecare danno o molestie, minaccia all'incolumità o comunque turbativa alla pubblica quiete nonché ostacolo all'uso collettivo del mare e delle spiagge. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- h) condurre sull'arenile concessionato qualsiasi tipo di animale salvo quanto previsto dall'art. 5, anche se munito di museruola e guinzaglio ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal presente divieto i cani guida per i non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Tale divieto non riguarda gli eventuali tratti di arenile e vie di transito a libera fruizione, né quelli a tal fine organizzati dai concessionari e dal Comune, i quali risultino essere in possesso di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalla normativa vigente. Per il transito e la sosta di animali d'affezione nelle zone di rispetto ambientale e nelle aree SIC/ZPS, vanno osservati i divieti e le prescrizioni di cui al punto s) del presente comma. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- i) fare uso di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Nei rimanenti orari è ammesso l'uso dei sopra citati apparecchi a condizione che non si arrechi disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone e si rispetti quanto stabilito dai vigenti regolamenti. Non sono assoggettate a tale divieto le attività di somministrazione alimenti e bevande pienamente conformi alla disciplina di specie ed in possesso dei titoli legittimanti.
- j) esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare manifestazioni ricreative o sportive, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta/pareri degli uffici comunali e/o di altri enti competenti, ove previsti dalla normativa vigente. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- k) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare, trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- m) effettuare pubblicità sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifesti o lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- n) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo, per qualunque scopo, a quote inferiori a 300 metri ed a meno di 100 metri da

entrambi i lati della linea di costa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;

- o) pescare con qualsiasi tipo di attrezzatura nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- p) tuffarsi dai “pennelli a mare” o dighe e/o dagli scogli limitrofi antistanti le spiagge. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- q) utilizzare prodotti detergenti, saponi e shampoo per docce situate in sabbia ancorché collettate a sistemi di depurazione idonei. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno;
- r) l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- s) nelle zone di rispetto ambientale e nelle aree SIC/ZPS, istituite ai sensi della normativa europea (Direttive Habitat e Uccelli) è vietato alterare gli ambienti dunali e retrodunali, anche solo transitando o sostando al di fuori dei sentieri predisposti; è vietato altresì danneggiare gli habitat e nuocere o disturbare la fauna. Nelle stesse aree l'accesso alle dune stabilizzate e in formazione non è consentito agli animali da compagnia se non attraverso i percorsi pedonali segnalati, qualora presenti, dove è consentito il transito sempre con l'uso obbligatorio del guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5.

Sia all'interno che all'esterno delle aree SIC/ZPS durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (marzo-luglio), con particolare attenzione rivolta ai caradriformi (fratino, fraticello, corriere piccolo ecc.), è vietato danneggiare nidi o covate e in ogni caso interferire con l'attività di nidificazione; è altresì fatto divieto di recar danno alle recinzioni predisposte a tutela della nidificazione e di transitare all'interno delle aree recintate; gli animali da affezione dovranno essere tenuti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5 a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni e si dovrà evitare che gli animali stessi rincorrono i pulcini delle specie sopra citate, al fine di non pregiudicarne la riproduzione. Le “aree cani” attrezzate e organizzate per fruitori della spiaggia con animali d'affezione al seguito, qualora previste all'interno delle aree SIC/ZPS, possono essere realizzate solo previa procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997.

- 3. E' fatto **OBBLIGO** ai titolari di strutture balneari, salvo quanto previsto nelle prescrizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19:
 - a) adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti cartellonistica riportante le informazioni sulle misure di prevenzione in più lingue, copia della presente ordinanza, del regolamento

per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 65 del 08/02/2010, della planimetria quotata della concessione, degli orari del servizio di salvamento che viene garantito dalla struttura riportato in più lingue, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (con particolare riferimento ai numeri di emergenza Numero Blu 1530), dell'emergenza sanitaria (con particolare riferimento alle modalità di chiamate al 118), dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata almeno in lingua inglese;

- c) munirsi delle relative autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. per le seguenti attività di cui all'art. 4;
- d) rispettare la normativa di sicurezza in materia d'antincendio;
- e) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di appositi percorsi perpendicolari alla battigia opportunamente segnalati, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, al fine di consentire ai soggetti portatori di handicap il raggiungimento di tutti i servizi resi dallo stabilimento balneare nonché la battigia. I camminamenti vanno autorizzati attraverso idoneo titolo edilizio;
- f) i titolari delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari gestiti a qualsiasi titolo devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione durante tutto il periodo dell'anno; i concessionari il cui stabilimento balneare dispone di più accessi, per il periodo di chiusura serale e per tutto il periodo invernale ne devono indicare, con apposita comunicazione da inviare entro il 31 marzo di ogni anno al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime almeno uno per garantire il passaggio libero e gratuito anche per i portatori di handicap;
- g) i limiti della concessione verso la battigia devono essere indicati con due pali posizionati agli estremi opposti, di color blu, altezza 2 metri e con affisso un cartello (di almeno cm 20 x cm 40) che riporti la dicitura "Limite di concessione";
- h) di smaltire i reflui delle acque usate in fognatura dinamica che asserva al depuratore del Lido o in Laguna ai sensi della L. 206/1995, ovvero in subirrigazione all'interno della conterminazione lagunare, previa autorizzazione rispettivamente del Gestore della Fognatura o del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Ufficio Antinquinamento della Laguna di Venezia;
- i) oltre a quanto già previsto dal comma 3 lettera e) del presente articolo, i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro

immediata identificazione;

- j) di posizionare apposito cartello ai piedi del pennello a mare, riportante il divieto di cui al presente articolo, comma 2, punto p) e alla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia;
 - k) di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge e/o l'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza di cani accompagnati.
4. Le aree individuate nel Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 12/04/2018, quali possibili aree in ampliamento delle attuali concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative, qualora non concesionate, dovranno intendersi quali aree di libera fruizione per il libero posizionamento temporaneo/giornaliero di ombrelloni e attrezzature da spiaggia da parte dell'utenza. Sarà cura dei concessionari frontisti posizionare idonea cartellonistica indicante le zone di libera fruizione.

Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione e commercio itinerante.

1. Salvo quanto previsto nelle prescrizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19, sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
- a) posa in opera di camminamenti, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b) attività di manutenzione straordinaria soggette ad autorizzazione secondo le Norme Tecniche Attuative dei Piani Particolareggiati degli Arenili del Lido e di Pellestrina;
 - c) attività di pulizia straordinaria dell'arenile, formazione e rimessa in pristino di dune provvisorie, di cui all'art. 9 della presente ordinanza e le operazioni di pulizia giornaliera dell'arenile se svolte con mezzi motorizzati;
 - d) accensione di fuochi sull'arenile, tenuta utilizzo e trasporto di bombole a gas, stufe e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - e) transito o sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap;
 - f) svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate, aperte al pubblico e non riservate esclusivamente ai clienti dello stabilimento balneare e/o a persone specificamente individuate. Le richieste di autorizzazione, di competenza del Servizio

Programmazione e Autorizzazione Eventi e del Settore Autorizzazioni Ambientali del Comune di Venezia, devono essere presentate attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine massimo per il rilascio delle autorizzazioni in questione è di 60 giorni. Per le sole autorizzazioni di competenza del Servizio Programmazione e Autorizzazione Eventi il termine massimo per il rilascio può essere di 90 giorni se sia previsto il parere di agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS. Qualora l'organizzatore della manifestazione sia soggetto diverso dal concessionario, alle richieste di autorizzazione deve essere allegato il nulla osta del concessionario stesso. Deve inoltre essere allegato il programma della manifestazione ed il calendario della stessa qualora si svolga in più date diverse nel corso della stagione balneare. Le manifestazioni devono essere in ogni caso compatibili con quanto previsto nelle concessioni demaniali;

- g) svolgimento di attività con installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie;
- h) svolgimento di attività pirotecniche;
- i) effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifesti o altro materiale;
- j) individuazione di aree/specchi acquei dedicati all'accoglienza di cani o di altri animali d'affezione accompagnati.

2. I nulla osta per il commercio itinerante sull'arenile, seguiranno quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114/98, dalla Legge Regione Veneto n. 10 del 06.04.2001, dall'art 48 bis L.R. Veneto n. 33/2002, dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2007 e dal Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.01.2014 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 14 del 13.02.2015.

Tali nulla osta hanno carattere personale e non possono in nessun modo essere utilizzati da terzi, anche se a nome dell'interessato; sono fatte salve le eccezioni previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti. Le stesse autorizzazioni dovranno essere esibite in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale di Polizia Giudiziaria.

L'attività di ambulante deve essere esercitata in forma itinerante, è vietata la sosta nella fascia di 5 metri dalla battigia. L'attività di commercio itinerante può essere esercitata, dai titolari dei nulla osta rilasciati dal Settore Sportello Unico Commercio – Servizio Autorizzazioni Commercio 3, nel rispetto delle modalità indicate nel sopra citato nulla osta, nei tratti di spiaggia libera e nelle aree degli stabilimenti balneari, purché in questo ultimo caso in possesso del relativo nulla osta rilasciato dal concessionario dello stabilimento balneare, il quale dovrà farne pervenire copia all'Amministrazione Comunale.

L'attività di ambulante potrà essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 19.00.

L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli,

utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano delle dimensioni massime del banco di mt. 2,50 x 2,00 e della tenda parasole di mt. 3,50 x 3,00 così come determinate dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

L'attività di commercio itinerante deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 commi 3 e 4 della L.R.V. 10/2001, la quale prevede che: "3. *L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.*

4. *L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.*" (Art. 4, commi 3 e 4).

La medesima attività deve inoltre rispettare il disposto dell'art. 26 comma 5 del regolamento comunale vigente (Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante) il quale prevede che la ditta, al termine delle operazioni di vendita, si sposti di almeno 250 metri, con divieto di tornare nella medesima area nell'arco della stessa giornata.

Art. 5 – Accesso e permanenza degli animali sugli arenili.

1. L'accesso alle spiagge libere e la permanenza degli animali d'affezione nelle aree appositamente individuate dal Comune di Venezia, salvo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 2, lett. s) della presente ordinanza, sono ammessi alle seguenti condizioni:
 - a) é ammesso sempre l'accesso degli animali da affezione alle spiagge libere nonché l'attraversamento delle aree in concessione, al fine di raggiungere la battigia, purché accompagnati dal proprietario o da altro conduttore che sia in grado di controllarli. Per spiagge libere si intendono tutte le spiagge che non siano date in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;
 - b) i cani devono essere condotti sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50, fatte salve le aree per i cani individuate dal Comune di Venezia;
 - c) per i cani provenienti da paesi esteri è obbligatoria la vaccinazione antirabbica
 - d) il proprietario o altro conduttore dell'animale di affezione ha l'obbligo di avere con sé idonea documentazione sanitaria che dimostri la regolare validità delle vaccinazioni, dei trattamenti antiparassitari dei cani, nonché la loro regolare iscrizione all'anagrafe canina nazionale o di quella del Paese di provenienza; adeguata riserva di acqua; museruola rigida o morbida (da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti) e, nel caso di stazionamento

prolungato nelle aree adibite, di un ombrellone o di mezzo idoneo per dare ombra agli animali;

- e) il proprietario o altro detentore degli animali di affezione debbono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta immediata delle deiezioni solide che dovranno essere conferite nei cestini per la raccolta dei rifiuti; dovranno invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare;
 - f) e' vietato l'ingresso in acqua dei cani ad eccezione degli specchi acquei ove siano previste specifiche e delimitate zone di balneazione;
 - g) è vietato condurre in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare;
 - h) l'accesso e la permanenza nelle apposite aree individuate dal Comune sono consentiti ai soli cani identificati mediante microchip o tatuati, che siano in regola con la documentazione sanitaria di cui al precedente punto d) e che siano muniti di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
 - i) è vietato l'accesso all'area appositamente individuata dal Comune per la permanenza degli animali ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore;
 - j) nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane, pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte;
 - k) l'attraversamento delle aree oggetto di concessione per il raggiungimento della battigia potrà avvenire utilizzando i camminamenti che portano direttamente alla battigia senza impegnare altri percorsi, salvo quanto comunicato dai concessionari ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. k);
 - l) sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati;
 - m) le responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane;
2. I concessionari che intendono individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri necessari, sono tenuti a:
- a) attrezzare l'area con l'apposita cartellonistica multilingue, i cestini per i rifiuti, distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni, un servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali, garantendo periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia;
 - b) assicurare che i cani ospitati possano in qualunque momento ripararsi all'ombra ed

- accedere ad una propria ciotola d'acqua;
- c) porre in essere il controllo dell'idonea documentazione sanitaria che dimostri la regolare validità delle vaccinazioni, dei trattamenti antiparassitari dei cani, nonché la loro regolare iscrizione all'anagrafe canina nazionale o di quella del Paese di provenienza;
 - d) permettere l'accesso ai soli cani identificati mediante microchip o tatuati e che siano in regola con la documentazione sanitaria di cui al precedente punto c);
 - e) per i cani provenienti da paesi esteri è obbligatoria la vaccinazione antirabbica;
 - f) vietare la conduzione in spiaggia di cani affetti da patologie di natura cardiovascolare;
 - g) vietare l'accesso all'area ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore;
 - h) definire le regole affinché il conduttore del cane e degli altri animali d'affezione assicurino che la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50; che il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente; che le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, mentre le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare; che il conduttore porti con sé una museruola rigida o morbida (da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti);
 - i) vigilare nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle autorità vigilanti preposte;
 - j) consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente autorizzati al massimo di cinque cani contemporaneamente in presenza del conduttore e prevedere, al termine del bagno, che il cane sia riassicurato al guinzaglio; i cani, comunque, non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.
3. Nei periodi ricompresi tra la fine della stagione balneare ed il 1 aprile di ogni anno, al fine di non interferire con la fase riproduttiva dell'avifauna protetta e con la stagione balneare stessa, è possibile effettuare passeggiate a cavallo lungo l'arenile, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) che vengano adottate tutte le precauzioni finalizzate alla pulizia, alla rimozione delle deiezioni ed alla sicurezza pubblica, e che vengano osservati i divieti e gli obblighi previsti dalle vigenti misure di conservazione approvate con DGRV n. 1331/2017;
 - b) che i conduttori siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente;
 - c) che i cavalli non vengano mai lasciati incustoditi e liberi di vagare;

- d) che l'accesso all'arenile avvenga esclusivamente attraverso gli accessi alle spiagge libere;
- e) che gli animali siano condotti esclusivamente lungo la battigia, senza occupare le aree in concessione, escludendo inoltre qualsiasi percorso che possa interessare il sistema dunale, al fine di evitare incidenze negative a carico degli habitat e delle specie oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie "habitat" 92/43/CEE e "uccelli" 2009/147/CE;

Art. 6 - Prescrizioni minime per il servizio di salvataggio.

1. Il servizio di salvataggio, salvo quanto previsto nelle "Disposizioni generali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19" della presente ordinanza, può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun concessionario, oppure può essere svolto anche in forma "collettiva" da consorzi-società appositamente incaricati dai concessionari interessati. In entrambi i casi i concessionari sono tenuti a darne comunicazione al 118, al Comune e alla Capitaneria di Porto entro 15 giorni prima dell'apertura dello stabilimento balneare, fornendo un piano di salvataggio, ove siano indicati il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o a motore, l'elenco dei mezzi dotati di apparati VHF, le procedure operative programmate nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico, l'elenco del personale adibito a servizio di salvataggio, l'elenco delle singole postazioni di salvataggio comunicando tra l'altro i numeri di telefono cellulare degli assistenti bagnanti delle singole postazioni e di un referente per il servizio presente sull'arenile, nonché, nel caso di servizio organizzato in forma "collettiva" l'elenco delle strutture balneari per i quali si intende organizzare il servizio.
2. L'organizzazione del servizio di salvataggio in forma "collettiva", non esonera la responsabilità per il corretto funzionamento del servizio medesimo del singolo concessionario, unico responsabile in forza del titolo concessorio.
3. In caso di gravi incidenti che si dovessero verificare in acqua e sull'arenile, dovrà esserne data immediata comunicazione anche alla Capitaneria di Porto;
4. Il servizio di salvataggio dovrà essere svolto durante tutto il periodo di apertura dello stabilimento balneare di cui all'art. 1, comma 1 e art. 1, comma 2.
5. Il servizio di assistenza e salvataggio, nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da:
 - a) almeno un assistente abilitato, munito di brevetto in corso di validità rilasciato dalla "Società Nazionale di Salvamento", dalla "Federazione Italiana Nuoto" o dalla "Federazione Italiana Salvamento Acquatico – F.I.S.A." ogni 100 metri di fronte mare in

concessione o frazione di esso.

- b) la singola postazione può coprire fino a 200 mt se organizzata con due persone abilitate ed una unità a remi, e fino a 300 mt se organizzata con due persone ed un mezzo di salvataggio con motore ad idrogetto.
- c) l'assistente deve indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" ed essere dotato di fischiello.
- d) l'assistente non può essere impegnato in altre attività o comunque essere destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con un altro operatore abilitato.
- e) l'assistente deve stazionare, salvo i casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo punto oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
- f) la postazione di salvataggio dovrà essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri, il cui accesso ed utilizzo sarà consentito ai soli assistenti di salvataggio.
Nella postazione devono essere permanentemente disponibili, oltre a quanto indicato nelle "Disposizioni generali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19" della presente ordinanza e nei sopravvenuti provvedimenti in materia da parte delle autorità competenti:
 - un paio di pinne;
 - un binocolo;
 - un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munita di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - apparecchio radio ricetrasmittente e telefono cellulare dedicato;
 - megafono;
 - kit per la rianimazione.
- g) l'unità a remi o a motore con propulsione ad idrogetto deve essere idonea allo scopo, abilitata a trasportare almeno due persone in aggiunta all'equipaggio, recare la scritta "SALVATAGGIO", essere dotata di almeno un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di tutte le dotazioni di bordo previste dalla normativa per le imbarcazioni. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
- h) é facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua recante la scritta "SALVATAGGIO", quale mezzo integrativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. Qualora sia impiegata una moto d'acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. la moto d'acqua del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati ed essere munita di idonea barella per il trasporto dei bagnanti soccorsi;
 - b. dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;

- c. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
 - d. a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore di cui al punto che precede, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento. Durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco.
5. E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti, la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
6. Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata di un'asta avente altezza non inferiore a metri 8 da terra e comunque ben visibile da tutti i punti dell'arenile con esposta una delle sotto elencate bandiere, a seconda dei casi:
 - BLU: balneazione consentita e servizio vigilanza attivo;
 - ROSSA: condizioni di pericolo- balneazione vietata e/o servizio di salvataggio assente;
 - GIALLA: servizio di sorveglianza ridotto.Ogni asta dovrà essere dotata di un cartello recante il significato di ciascuna bandiera redatto in più lingue.
La bandiera rossa dovrà essere sempre esposta in caso di assenza del servizio di salvataggio, anche negli orari in cui esso è obbligatoriamente previsto.
7. Il servizio dovrà essere garantito durante l'orario di apertura dello stabilimento balneare.
8. Nel caso in cui il servizio di salvataggio sia garantito da un unico assistente, questi potrà assentarsi per la durata massima di 90 minuti nell'arco temporale dalle ore 13.00 alle ore 15.00 previa esposizione della bandiera rossa e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura redatta in più lingue: "ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' SOSPESO DALLE ORE ALLE ORE".
9. In relazione alla presenza di bagnanti in mare, il servizio di salvataggio, nel caso in cui sia garantito da almeno due assistenti, potrà essere ridotto del 50% mediante turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 13.00 alle ore 15.00 previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura redatta in più lingue: "ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' RIDOTTO DALLE ORE ALLE ORE".

10. Ove non risulti assicurato il servizio nelle modalità sopra esposte si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.
11. Le torrette dovranno essere numerate con numerazione concordata con il 118. La numerazione dovrà essere ben visibile dall'alto per l'elisoccorso e leggibile per i soccorsi che provengano dal mare. In alternativa il numero dovrà essere posizionato sul tetto dell'esercizio o sostituito da un telo bianco di dimensioni minime di mt. 5 x 5 ben fissato al suolo e con il numero in colore rosso.

Art. 7 - Prescrizioni minime per il servizio di primo soccorso.

1. Salvo quanto previsto nelle "Disposizioni generali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19" della presente ordinanza, i concessionari che gestiscono gli arenili a titolo oneroso devono dotarsi di un luogo chiuso e attrezzato per conservare il materiale da utilizzare in caso di necessità di primo soccorso semplice. In tale sede dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di prima necessità di cui al successivo comma 3;
2. Per ogni esercizio dovrà essere presente una istruzione operativa sull'attivazione del 118 in caso di "necessità sanitarie";
3. Ogni punto dovrà dotarsi della seguente dotazione minima:
 - n. 3 bombole individuali di ossigeno da 1 litro, senza riduttore di pressione;
 - n. 1 set di pronto soccorso (cannule, pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie, ecc.);
 - una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile (da conservare presso locale chiuso identificato, presso la Direzione ovvero presso il locale infermeria ove costituito), contenente almeno le sotto elencate dotazioni:
 - flacone di acqua ossigenata;
 - disinfettante non alcolico;
 - guanti in PVC o vinile (misura large e media), occhiali di protezione;
 - lavocchi;
 - garze varie misure;
 - bende elastiche;
 - cerotti di varie misure;
 - n. 1 paia di forbici;
 - n. 2 lacci emostatici;
 - n. 2 flaconi da 500 ml di fisiologica per lavaggi;
 - n. 2 confezioni di ghiaccio istantaneo;
 - pomata antistaminica;
 - pomata per lievi ustioni.

Art. 8 - Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione e disposizioni in materia di navigazione.

1. Salvo quanto previsto nelle prescrizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19, le prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione dovranno essere garantite nelle forme e nei modi stabilite dall'ordinanza dell'Autorità Marittima.
2. Devono essere segnalati a cura dei concessionari:
 - a) L'inizio delle acque profonde (m. 1,60 dal fondale marino), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pennelli e dagli scogli, e altri pericoli ed insidie; a Pellestrina: vortici e soffolta a 300 metri che pesca 1,5 m sotto pelo d'acqua.
 - b) Il limite dei 500 metri dalla battigia con gavitelli di colore rosso, distanti tra loro 50 metri e comunque nel numero minimo di due;
 - c) divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto.
3. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Art. 9 – Prescrizioni per la pulizia dell'arenile, formazione di dune provvisionali e raccolta rifiuti.

1. Il concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale rilasciata dall'amministrazione comunale, dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia nelle aree avute in concessione, durante tutto l'anno, per il fronte di concessione fino al battente mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, nonché nelle aree limitrofe a libera fruizione non in concessione, per un'estensione non inferiore a metri 25 dal confine della concessione, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo sulle modalità previste nel caso di stabilimenti limitrofi o interni ad zone di rispetto ambientale e aree SIC/ZPS.
2. Le operazioni di pulizia e manutenzione straordinaria dell'arenile sono soggette ad autorizzazione comunale e vengono effettuate di norma due volte l'anno, a inizio e fine della stagione balneare e devono essere eseguite con opportuni sistemi che consentano la raccolta superficiale dei rifiuti.
3. Nelle zone di rispetto ambientale e nelle zone SIC/ZPS le operazioni di pulizia e manutenzione dell'arenile sono effettuate manualmente ed è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici nonché l'ingresso con mezzi motorizzati. È altresì vietata ogni alterazione anche temporanea dello stato dei luoghi e degli habitat. Sono previste deroghe specifiche per le aree in concessione, purché siano osservate le prescrizioni fornite nell'atto autorizzativo.

4. La formazione di dune provvisoriale di protezione, realizzate longitudinalmente alla battigia dopo la fine della stagione balneare è soggetta ad autorizzazione comunale in quanto connessa all'ordinaria gestione e manutenzione dell'area in concessione che non comporta alterazione della quota dell'arenile. Le suddette attività soggette ad autorizzazione comunale sono possibili esclusivamente per movimentazioni di sabbia effettuate all'interno delle concessioni e per quantitativi di sabbia inferiori a mc 5.000; per le stesse attività la sabbia per la formazione/remissione delle dune protettive va raccolta/restituita solamente nelle aree di spiaggia emersa comprese nella concessione; nelle ipotesi eventuali in cui la concessione venga ad estendersi parzialmente sullo specchio acqueo non è consentita la movimentazione di sabbie sommerse. Ai sensi della D.G.R. Veneto n. 1215/2014 è di competenza della Regione Veneto, Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, l'autorizzazione di movimentazioni di sabbia in quantitativi superiori ai mc 5.000, o di movimentazioni all'esterno delle concessioni, o di ripascimenti, o di prelievi di sabbia dalla spiaggia sommersa.
5. Le date e le fasce orarie di esecuzione delle operazioni di manutenzione d'inizio e fine stagione balneare autorizzate con l'utilizzo dei mezzi meccanici di cui ai precedenti commi, devono essere comunicate almeno con 10 giorni lavorativi di anticipo, alla Polizia Locale, all'ARPAV U.O. Fonti di Pressione Vigilanza Ambientale e al Settore Autorizzazioni Ambientali del Comune di Venezia.
6. I rifiuti, compresi quelli rinvenuti durante le attività di pulizia dell'arenile e formazione delle dune provvisoriale, devono essere raccolti, trasportati, depositati e smaltiti nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei r.s.u. e delle normative vigenti in materia. I materiali di tipo fibrocemento, eventualmente rinvenuti, devono essere avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi, mediante ditte specializzate ed autorizzate, fatta salva la facoltà del titolare della concessione di sottoporre i materiali a preventiva analisi. Del rinvenimento di rifiuti di tipo fibrocemento dovrà essere data comunicazione ad ARPAV U.O. Fonti di Pressione Vigilanza Ambientale e al Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico del Comune di Venezia, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'avvio a smaltimento.

Art. 10 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito secondo quanto previsto, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; dall'art. 39 della L. 11.02.1971 n. 50 e ss. mm. "Norme sulla navigazione da diporto"; dall'art. 53 del D. Lgs 171/2005 "Codice della nautica da diporto"; dagli artt. 7 ss del D. Lgs. n. 4/2012; dal D. Lgs 114/98 e dalla Legge Regione Veneto n° 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, ovvero dall'art. 650 del Codice Penale; dall'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono condizioni minime per garantire la sicurezza delle persone, cose, animali presenti nell'arenile del Comune di Venezia. Si ribadisce che rimane a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime riguardanti l'arenile l'individuazione, l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e ciò in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza.
2. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.
3. Si applicano il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza.
4. La presente ordinanza e la planimetria descrittiva della concessione devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo ben visibile al pubblico, per l'intero periodo di apertura dell'attività.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna ed in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza rep. n. 259 del 12.04.2019.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio fino al 30 settembre 2020.

La notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Venezia.

La trasmissione ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Venezia destinati alla balneazione.

La trasmissione alla Capitaneria di Porto di Venezia e alla Polizia Locale.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 che nei confronti del presente provvedimento sono ammessi il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi della l. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971,

rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi e alle autorità di vigilanza competenti.

Venezia, 25 maggio 2020

IL DIRIGENTE

arch. Luca Barison

[documento firmato digitalmente]

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 82/2005.